



LINEE guida per la predisposizione degli avvisi finalizzati alla definizione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione (cinque componenti interni, di cui quattro docenti e uno appartenente al personale tecnico-amministrativo, e due componenti esterni)

[D.R. n. 478/2015 del 28 aprile 2015 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 11613 del 13 settembre 2012 - Emanazione](#)

Articolo 1

Requisiti di partecipazione dei candidati INTERNI

1. Possono presentare la propria candidatura:

- per la componente del personale tecnico-amministrativo, i soggetti appartenenti al personale tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, in servizio presso l'ateneo a tempo indeterminato alla data di indizione della presente procedura, ad eccezione del personale comandato e di coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi della normativa vigente; sono inoltre esclusi coloro che si trovino sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovino sospesi cautelativamente perché sottoposti a procedimento penale o disciplinare;
- per la componente docente, i professori e ricercatori in regime di impegno a tempo pieno in servizio a tempo indeterminato presso l'ateneo alla data di indizione della presente procedura, ad eccezione di coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria o di alternanza dei periodi di insegnamento e di ricerca o collocati fuori ruolo ai sensi della normativa vigente. Sono inoltre esclusi coloro che si trovino sospesi dal servizio per sentenza di condanna passata in giudicato o per provvedimento disciplinare, o che si trovino sospesi cautelativamente perché sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

2. Ai fini dell'eleggibilità i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. Non sono inoltre eleggibili coloro che abbiano ricoperto la carica rappresentativa nel Consiglio di Amministrazione negli ultimi due mandati consecutivi precedenti l'elezione.

3. Ai fini del computo dei mandati per i fini di cui al precedente comma, sono considerati anche i periodi di mandato già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del vigente Statuto.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione dei candidati ESTERNI

1. Possono presentare la propria candidatura personalità, italiane o straniere, che:

- a) non hanno fatto parte dei ruoli dell'università di Pisa a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione;
- b) godono dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella pubblica amministrazione ed in particolare:
 - godono dei diritti civili e politici; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

- non sono stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi della normativa vigente;
- non hanno a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possano costituire impedimento al mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Articolo 3

Modalità e termini di presentazione delle candidature

1. I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura debitamente sottoscritta e corredata del proprio *curriculum vitae* e della fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Il plico chiuso contenente la documentazione di cui al precedente comma, con apposta la dicitura "Contiene candidatura per la nomina a componente interno nel Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pisa", deve pervenire all'Università di Pisa entro e non oltre le h. ____ del giorno ____ con una delle seguenti modalità:
 - mediante consegna a mano;
 - a mezzo servizio postale;
 - a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

Articolo 4

Selezione dei candidati INTERNI

1. Le candidature, pervenute nei termini e con le modalità previste in precedenza, sono trasmesse al Senato accademico che, a sensi dell'art. 14, commi 7 e 9 dello Statuto, anche avvalendosi di un'apposita commissione istruttoria nominata al proprio interno su proposta del Rettore, provvede a formulare un giudizio di ammissibilità dei candidati. Tale giudizio di ammissibilità si svolge attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione indicati in precedenza.
2. Successivamente, sempre eventualmente avvalendosi della commissione istruttoria di cui al precedente comma, tra i candidati dichiarati ammessi il Senato accademico definisce due rose, che dovranno essere formate da almeno otto candidati per la componente docente, di cui almeno un docente per ciascun settore culturale dell'ateneo, e da almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo, sulla base dei criteri di seguito indicati.
3. Nel caso in cui, anche in conseguenza dell'esito del giudizio di ammissibilità di cui al precedente comma e della verifica della sussistenza per ciascuno candidato di un livello adeguato di competenza, il numero dei candidati individuati risulti inferiore a otto per la componente docente e a due per la componente del personale tecnico-amministrativo ovvero non sia un docente per ciascun settore culturale dell'ateneo, la validità della procedura non viene pregiudicata. Qualora il numero dei candidati risulti inferiore a quattro per la componente docente e a uno per la componente del personale tecnico-amministrativo, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, una sola volta, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale. Il mancato raggiungimento del numero degli eleggibili non pregiudica la validità della procedura elettorale né della composizione dell'organo purché il numero complessivo dei suoi componenti sia pari alla metà più uno.
4. Le rose di cui ai commi precedenti vengono definite attraverso la verifica dei requisiti di competenza previsti dall'art. 14, comma 4, dello Statuto, svolta attraverso l'esame del curriculum vitae allegato alla richiesta di candidatura. In particolare, potranno essere inseriti nelle rose soltanto

coloro che risultano in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero le personalità scientifiche di livello internazionale.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di competenza per la definizione delle rose il Senato accademico tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:

- a) esperienze professionali pregresse, con particolare riguardo a quelle riguardanti l'amministrazione di enti pubblici o privati;
- b) riconoscimenti o titoli conseguiti attestanti il valore scientifico e/o culturale del candidato.

6. Il Senato, nella definizione delle rose, tiene conto inoltre:

- a) del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne;
- b) dell'esigenza che i candidati non ricoprano cariche in istituti o enti portatori di interessi economico-professionali potenzialmente in conflitto o in concorrenza con quelli dell'Università di Pisa.

7. All'interno delle rose definite dal Senato accademico i componenti interni del Consiglio di Amministrazione sono eletti con la procedura disciplinata in apposito regolamento.

Articolo 5

Selezione dei candidati ESTERNI

1. Le candidature, pervenute nei termini e con le modalità previste in precedenza, sono trasmesse al Senato accademico che, ai sensi dell'art. 14, commi 8 e 9 dello Statuto, anche avvalendosi di un'apposita commissione istruttoria nominata al proprio interno su proposta del Rettore, provvede a formulare un giudizio di ammissibilità dei candidati. Tale giudizio di ammissibilità si svolge attraverso la verifica del rispetto dei requisiti di partecipazione indicati in precedenza.

2. Successivamente, sempre eventualmente avvalendosi della commissione istruttoria, tra i candidati dichiarati ammessi il Senato accademico definisce una rosa di almeno quattro candidati sulla base dei criteri indicati di seguito.

3. Nel caso in cui, anche in conseguenza dell'esito del giudizio di ammissibilità e della verifica della sussistenza per ciascuno candidato di un livello adeguato di competenza, il numero dei candidati inseriti nella rosa risulti inferiore a quattro, la validità della procedura non viene pregiudicata; qualora il numero dei candidati risulti inferiore a due, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, per una sola volta, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale. Il mancato raggiungimento del numero degli eleggibili non pregiudica la validità della procedura elettorale né della composizione dell'organo purché il numero complessivo dei suoi componenti sia pari alla metà più uno.

4. La rosa viene definita attraverso la verifica dei requisiti di competenza previsti dall'art. 14, comma 4, dello Statuto, svolta attraverso l'esame del curriculum vitae allegato alla richiesta di candidatura. In particolare, potranno essere inseriti nella rosa soltanto coloro che risultano in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, ovvero le personalità scientifiche di livello internazionale.

5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di competenza il Senato accademico tiene in particolare considerazione i seguenti elementi:

- a) esperienze professionali pregresse, con particolare riguardo a quelle riguardanti la gestione di enti pubblici o privati;
- b) riconoscimenti o titoli conseguiti attestanti il valore scientifico e/o culturale del candidato.

6. Il Senato accademico, nella definizione della rosa, tiene conto inoltre:

- a) del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne;

b) dell'esigenza che i candidati non ricoprano cariche in istituti o enti portatori di interessi economico-professionali potenzialmente in conflitto o in concorrenza con quelli dell'Università di Pisa.

7. All'interno della rosa definita dal Senato il Rettore designa i due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6

Incompatibilità dei candidati INTERNI

1. La carica di membro interno del Consiglio di Amministrazione è incompatibile:

- a) con ogni altra carica accademica dell'Ateneo ai sensi dell'art. 50 dello Statuto;
- b) con l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione e di responsabile di Scuola di Specializzazione dell'Ateneo;
- c) con la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiano o stranieri, pubblici o privati;
- d) con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- e) con incarichi di natura politico-istituzionale;
- f) con ogni altra carica incompatibile ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7

Incompatibilità dei candidati ESTERNI

1. La carica di membro esterno del Consiglio di Amministrazione è incompatibile:

- a) con ogni altra carica accademica dell'Ateneo ai sensi dell'art. 50 dello Statuto;
- b) con l'incarico di componente del Nucleo di valutazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo;
- c) con la carica di Rettore, di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
- d) con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
- e) con incarichi di natura politico-istituzionale;
- f) con soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- g) con ogni altra carica o fattispecie incompatibile ai sensi della normativa vigente.

2. Costituisce inoltre causa di incompatibilità e comporta la decadenza dalla carica l'appartenenza, anche sopravvenuta, ai ruoli dell'Ateneo.